

STATUTO

TITOLO I - GENERALITÀ

- Art. 1 – Costituzione e Denominazione
- Art. 2 – Scopo e Principi Ispiratori
- Art. 3 – Finalità e Attività
- Art. 4 – Attività diverse
- Art. 5 - Cultura del volontariato e cittadinanza attiva
- Art. 6 – Sede
- Art. 7 – Durata

TITOLO II – COLLABORATORI

- Articolo 8 – Associati
- Articolo 9 – Volontari
- Articolo 10 – Dipendenti

TITOLO III – ORGANI

- Articolo 11 – Organi dell'Associazione
- Articolo 12 – Assemblea degli Associati
- Articolo 13 – Convocazione dell'Assemblea
- Articolo 14 – Adunanze dell'Assemblea
- Articolo 15 – Consiglio Direttivo
- Articolo 16 – Adunanze del Consiglio Direttivo
- Articolo 17 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
- Articolo 18 – Il Presidente
- Articolo 19 – Vicepresidente
- Articolo 20 – Il Segretario
- Articolo 21 – Il Tesoriere
- Articolo 22 – Organo di controllo
- Articolo 23 – Revisione legale dei conti

TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO

- Articolo 24 – Patrimonio
- Articolo 25 – Bilancio di esercizio
- Articolo 26 – Bilancio Sociale
- Articolo 27 – Libri dell'Associazione

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 28 – Scioglimento
- Articolo 29 – Devoluzione del patrimonio
- Articolo 30 – Regolamento interno
- Articolo 31 – Rinvio

TITOLO I – GENERALITÀ

Articolo 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata "La Melagrana Associazione di Promozione Sociale Aps", senza scopo di lucro.

L'Associazione è disciplinata ed agisce nel rispetto del presente Statuto, dei principi generali dell'ordinamento, della Costituzione italiana, del Codice civile e della legislazione vigente, statale e regionale, in particolare della normativa in materia di Enti del Terzo Settore - D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione, nel riconoscere il ruolo del soggetto promotore "Centro Nazionale Opere Salesiane – CNOS", ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. 20 settembre 1967, n. 1016, modificato con D.P.R. 2 maggio 1969, n. 294, e con l'adesione all'Associazione Nazionale "Salesiani per il Sociale", nonché al suo organo territoriale Comitato Regionale/Interregionale "Salesiani per il Sociale Italia Centrale - APS", intende condividere l'impegno ad assicurare e qualificare nel territorio le dimensioni educative, formative, preventive e promozionali all'interno di una concezione unitaria di uomo e di società ispirata esplicitamente al sistema preventivo di Don Bosco ed al progetto e alla prassi salesiana.

Il presente Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Il presente Statuto è modificabile con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati riunita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli Associati e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti.

Articolo 2 – SCOPO E PRINCIPI ISPIRATORI

L'Associazione "La Melagrana Associazione di Promozione Sociale Aps" non ha scopo di lucro.

L'Associazione ha come scopo quello di pubblica utilità, solidarietà e promozione sociale nell'interesse generale della Comunità, affermando e promuovendo i valori comuni della solidarietà e condivisione, della pace, dei diritti umani, e del dialogo tra i popoli.

L'Associazione affonda le proprie radici nel terreno Evangelico da cui trae le ragioni di azione e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione intende sviluppare la capacità di solidarietà tra individui tenendo presente la dimensione fondamentale della famiglia e la dignità di ciascuno in quanto persona.

L'Associazione, inoltre, si impegna ad assicurare e qualificare le dimensioni educative e formative, all'interno di una concezione unitaria di uomo e di società ispirata esplicitamente al Sistema Preventivo di Don Bosco e alla prassi Salesiana e al Progetto Pastorale Parrocchiale in cui essa ha sede.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e sono rispettose dei diritti inviolabili delle persone.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Associati in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

L'Associazione può, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati.

L'Associazione potrà aderire a Federazioni e ad altre Associazioni o Rete di Associazioni aventi finalità analoghe. L'Associazione potrà fornire la propria collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

L'Associazione potrà, altresì, svolgere tutte le attività accessorie ritenute necessarie ed utili per il conseguimento delle sue finalità e compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) prevenzione e contrasto di tutte le forme di disagio, emarginazione, esclusione di minori, giovani e categorie svantaggiate;
- b) promozione e diffusione di una cultura della solidarietà, della cittadinanza attiva, del volontariato, del servizio civile regionale, nazionale e universale;
- c) sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità, esclusione, emarginazione;
- d) attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
- e) attuazione del principio di solidarietà sociale, per affermare i diritti e superare gli squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
- f) piena attuazione dei diritti di cittadinanza e realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
- g) realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
- h) realizzazione del diritto alla cultura, all'educazione ed alla formazione permanente;
- i) realizzazione di un sistema integrato di servizi sociali e sanitari;
- j) sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo e promozione della salute;
- k) sviluppo della democrazia e della persona umana;
- l) valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli;
- m) tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli Associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, pure mediante ricorso a progetti di servizio civile, riconoscendo in questo uno strumento per promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e all'educazione alla pace fra i popoli, nonché per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.

Le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore che l'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

In particolare:

- 1) attività rivolte all'integrazione proficua nel tessuto sociale dei giovani, con particolare

attenzione a coloro che si trovano in una situazione di difficoltà, favorendo percorsi volti alla prevenzione e al contrasto della povertà educativa;

2) attività di sostegno e accompagnamento alle famiglie, per combattere l'isolamento, favorire la conoscenza reciproca e instradare verso la riconquista di un'autonomia economica e sociale;

3) attività programmate ovvero coordinate o deliberate dalla Associazione "Salesiani per il Sociale APS".

Articolo 4 – ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate nello stesso articolo 3; la loro individuazione viene operata da parte del Consiglio Direttivo.

Le attività diverse saranno svolte secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Ove in concreto esercitate, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 5 – CULTURA DEL VOLONTARIATO E CITTADINANZA ATTIVA

Nel contesto delle sue finalità e delle sue attività, l'Associazione si impegna nella promozione della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva nei campi di sua competenza:

- a) riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;
- b) curandone la professionalità, nello stile educativo dell'animazione, della spiritualità giovanile salesiana e in sintonia con il sistema educativo di Don Bosco.

Articolo 6 – SEDE

L'Associazione ha sede in Firenze via di Torregalli 13, 50143.

Le adunate degli Organi dell'Associazione di cui ai successivi articoli, possono essere convocate anche in altre sedi.

L'Associazione potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, delle sedi operative staccate nei luoghi che riterrà più opportuni, al fine di raggiungere gli scopi istituzionali.

L'Assemblea, convocata in Seduta Straordinaria secondo le procedure di modifica statutaria, potrà modificare la Sede.

Articolo 7 – DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II - COLLABORATORI

Articolo 8 - ASSOCIATI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario.

Sono Soci dell'Associazione tutti quei soggetti che condividono le finalità dello scopo associativo e/o condividono in pieno le finalità del presente Statuto, e la cui domanda di ammissione sia accettata

dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dallo statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La richiesta di ammissione comporta l'accettazione per iscritto del presente Statuto, e di tutte le eventuali disposizioni vigenti nell'ambito di questa Associazione.

All'atto di ammissione ed iscrizione i soci verseranno la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stesso. La quota associativa va corrisposta per ciascun anno solare e versata entro il 30 Novembre dell'anno di riferimento.

I Soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza tuttavia modificarne la naturale destinazione d'uso e nel rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti e delle convenzioni stabiliti dall'Associazione.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne all'Associazione che con terzi, animato da spirito di solidarietà ed effettuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I Soci partecipano all'Assemblea e, se in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto al voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione, a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I Soci hanno diritto di avanzare proposte e progetti all'attenzione del Consiglio Direttivo e possono essere eletti negli Organi associativi.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissione, morosità della quota associativa o per decisione del Consiglio Direttivo di fronte a comportamento indegno dell'Associato che si sia reso responsabile di inosservanze del presente Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, ovvero di scorrettezza di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di Associato.

Il recesso, la morte o l'esclusione del Socio non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all'associato o ai suoi eredi.

Il Socio può recedere liberamente dall'Associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo e senza possibilità di richiedere rimborsi per quote già versate; sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere alla cancellazione dal Registro degli Associati.

È passibile di sanzione disciplinare l'Associato che si sia reso responsabile di:

inosservanze del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento Interno e delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione;

di comportamento scorretto, non conforme alla dignità ed ai doveri di Associato;

danno grave all'Associazione, patrimoniale o anche morale;

morosità della quota associativa e, in genere, per essersi verificata la perdita dei requisiti in base alla quale è avvenuta l'ammissione.

Le sanzioni che possono essere comminate dal Consiglio Direttivo sono:

- 1) il richiamo verbale;

- 2) il richiamo scritto, a mezzo A/R;
- 3) la sospensione temporanea, per massimo 1 anno, motivata per iscritto e comunicata a mezzo A/R;
- 4) la radiazione, motivata per iscritto e comunicata a mezzo A/R.

Articolo 9 - VOLONTARI

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della Comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Ai Volontari viene offerta una formazione iniziale e permanente.

Articolo 10 – DIPENDENTI

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti di legge.

TITOLO III - ORGANI

Articolo 11 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, al ricorrere dei requisiti di Legge;
- il Revisore legale dei conti, al ricorrere dei requisiti di Legge.

Tutte le cariche sono un servizio reso gratuitamente all'Associazione dai Soci.

Articolo 12 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati ed in regola con il pagamento della quota associativa. È presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, dalla persona designata dagli intervenuti e comunque facente parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Di ciascuna seduta assembleare viene redatto apposito verbale da parte del Segretario.

dell'Associazione o, in sua assenza, da un segretario eletto dall'Assemblea per la specifica seduta. L'Assemblea degli Associati delibera sugli indirizzi generali di attività dell'Associazione ed in particolare rientrano tra le sue attribuzioni, in sede Ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi Associativi previsti e del Presidente dell'Associazione;
- b) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti a norma dell'art. 28 del D. Lgs. n. 117/2017;
- c) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- d) approvazione dell'eventuale Regolamento Interno elaborato dal Consiglio Direttivo;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea stessa;
- f) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre ad approvazione assembleare ordinaria;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

In sede Straordinaria, l'Assemblea delibera:

- 1) sullo scioglimento dell'Associazione, a norma dell'art. 28 del presente Statuto;
- 2) sulle proposte di modifica dello Statuto;
- 3) su di ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per deliberare ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo e per approvare il programma e gli indirizzi delle attività da svolgere nell'anno successivo. Su delibera unanime ed adeguatamente motivata, il Consiglio Direttivo può deliberare il rinvio della convocazione Assembleare non oltre 30 giorni.

I Soci devono essere convocati mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e/o per affissione di avviso di convocazione nelle Sedi Sociali con preavviso di almeno 15 giorni dalla data dell'adunanza; in casi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 8 giorni. La comunicazione della convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, telefono, spedita/divulgata al recapito risultante dal Libro degli Associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, per iniziativa e su richiesta scritta motivata e firmata da almeno un terzo dei suoi componenti o per convocazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli Associati ed in seconda convocazione, dopo almeno 24 ore, qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato ha un voto.

Non sono ammesse deleghe di voto eccetto per la Convocazione Straordinaria con un massimo di 2 (due).

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese

in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti, salvo il diritto di recesso del singolo Socio.

L'Assemblea e le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti.

L'Assemblea vota, di norma, per alzata di mano, eccetto che per la nomina degli Organi dell'Associazione, in cui la votazione avviene per scrutinio segreto.

In sede di Assemblea Straordinaria, in prima ed unica Convocazione, le decisioni sono prese con i due-terzi (2/3) dei voti degli Associati.

Le delibere dell'Assemblea saranno visionabili presso la sede dell'Associazione.

Articolo 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre (3) anni, rinnovabili. Il Consiglio può eventualmente delegare parte dei propri poteri con l'uso della firma sociale, con le limitazioni ritenute opportune e per specifici affari, ad uno o più Consiglieri all'uopo delegati.

Articolo 16 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei (6) volte l'anno su convocazione del Presidente su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti del medesimo. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano dei presenti (età anagrafica).

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo, o persone dallo stesso espressamente incaricate, redigono la relazione preventiva e consuntiva sulle attività poste in essere annualmente dall'Associazione, ne verifica l'attinenza con gli scopi istituzionali dell'Associazione e decide eventuali attività a loro direttamente connesse.

Delle adunanze del Consiglio Direttivo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, ferme restando le competenze dell'Assemblea degli Associati, provvede a quanto possa occorrere per l'amministrazione dell'Associazione e per il conseguimento delle finalità associative.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere necessario per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi associativi.

Rientrano in particolare nelle attribuzioni del Consiglio Direttivo:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea, adottando gli ulteriori provvedimenti all'uopo necessari;
- b) attendere all'amministrazione dell'Associazione;
- c) redigere il bilancio preventivo e consuntivo d'esercizio, nonché l'eventuale Bilancio Sociale, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di Legge;
- d) elaborare i Regolamenti dell'Associazione nel rispetto dello Statuto ed emanare qualsiasi

- normativa e disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione,
- e) fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilire le modalità e le responsabilità di esecuzione, controllare l'esecuzione stessa;
 - f) stabilire l'importo delle quote associative annuali e straordinarie, fissandone le relative modalità di pagamento e sottoponendole alla deliberazione dell'Assemblea degli Associati;
 - g) deliberare sull'ammissione dei Soci e l'esclusione, la sospensione degli associati ed accettarne le dimissioni;
 - h) decidere sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con terzi;
 - i) stabilire le prestazioni di servizi da rendere agli Associati ed ai terzi e le relative norme e modalità;
 - j) esaminare ed approvare le proposte di assunzione e di collaborazione professionale;
 - k) esaminare ed approvare le proposte di nomina dei coordinatori di settore e di altri incarichi di settore specifici;
 - l) curare l'organizzazione di tutto ciò che rientra negli scopi di costituzione dell'Associazione;
 - m) accettare eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti;
 - n) deliberare in ordine al conferimento ed alla revoca di procure;
 - o) istituire o sopprimere le sedi staccate dell'Associazione;
 - p) istituire o sopprimere le sezioni operative per settore di attività.

Articolo 18 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i propri componenti, a maggioranza dei presenti. Il Presidente rimane in carica con mandato triennale, rinnovabile.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio, compie gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno e ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e fissa l'ordine del giorno.

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne sottoscrive assieme al Segretario il verbale.

Articolo 19 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, esercitandone temporaneamente le stesse funzioni, ogniqualvolta il Presidente sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 20 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Segretario redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, dirama gli inviti e le convocazioni, cura la documentazione dell'Associazione, assiste il Presidente in tutte le sue funzioni relative all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Tesoriere riscuote le quote associative annuali e straordinarie, nonché ogni provento o donazione o finanziamento per o a seguito di progetti ed iniziative organizzati e realizzati dall'Associazione.

Il Tesoriere, su indicazione di programma del Consiglio Direttivo e/o del Presidente, cura l'uso delle risorse e dei fondi dell'Associazione, redige una prima nota su cui si basa il bilancio annuale d'esercizio, tiene i rapporti con gli Istituti Bancari e le Amministrazioni.

Articolo 22 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, monocratico, sarà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge a norma dell'art. 31 D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 c.c., dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2 c.c.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 23 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ove l'Organo di controllo non eserciti il controllo contabile e al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione dovrà nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina e la revoca di tale Organo, al verificarsi delle condizioni di Legge, saranno di competenza dell'Assemblea degli Associati a norma dell'art. 25 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 117/2017.

TITOLO III – PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 24 – PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- 1) beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione;
- 2) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- 3) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti accettati dal Consiglio Direttivo, e con beneficio d'inventario per i lasciti testamentari e le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento Interno e con le Leggi dello Stato potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti dell'Associazione ed incrementare il suo Patrimonio. Qualora l'Associazione si avvalga di beni di proprietà di socio di terzi, questi dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.

Le Entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) altre entrate che concorrano ad incrementare l'attivo sociale: a titolo meramente esemplificativo, contributi e sovvenzioni dello Stato, di Enti Pubblici e di Enti Locali, ovvero di privati, destinati al raggiungimento degli scopi associativi;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi in regime di convenzione;
- e) eventuali proventi da attività commerciali, artigianali, o agricole svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria in quanto attività direttamente connesse alle finalità istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali di autofinanziamento quali feste, spettacoli, sottoscrizioni anche a premi e raccolte fondi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.

Le Convenzioni tra l'Associazione ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente. Il Consiglio Direttivo stabilisce anche i rimborsi relativi alle spese sostenute per attività in convenzione.

L'esercizio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio il Presidente assieme al Consiglio Direttivo predispone il bilancio, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, che dovrà essere approvato dall'Assemblea degli Associati. Verrà, altresì, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; tali utili saranno portati a nuovo ed utilizzati per i fini statuari perseguiti dalla Associazione, per le sue attività istituzionali e le attività ad esse direttamente connesse.

Articolo 25 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Associazione redige il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 26 – BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio Sociale dell'Associazione è redatto con le modalità e al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 27 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione tiene i seguenti Libri:

- Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (ove previsto), tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi Associativi (ove previsti), tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti Libri associativi presso la sede dell'Associazione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria ed in unica convocazione con almeno tre quarti dei voti favorevoli.

Articolo 29 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (ove operativo) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento del verificarsi dello scioglimento, è devoluto ad altri enti del Terzo settore, operanti nello stesso settore e con affinità di scopo.

L'Assemblea degli Associati provvede alla nomina di uno o più Liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri Associati.

Articolo 30 - REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea può approvare l'eventuale Regolamento Interno dell'Associazione, predisposto a cura del Consiglio Direttivo, al fine di prevedere particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, ovvero per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari e di dettaglio.

Articolo 31 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibili, dal Codice civile e dalle Leggi vigenti in materia.